



# Regione Molise

## GIUNTA REGIONALE

Seduta del 22 FEB. 2010

Deliberazione n. 108

**OGGETTO:**

Deliberazione giuntale n. 1219 del 21 dicembre 2009, recante:  
 “Articolo 72, commi da 7 a 11, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Definizione dei criteri generali per l’esercizio della facoltà di prolungamento del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali oltre i limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva.”  
 Rettifica.

**LA GIUNTA REGIONALE**

riunitasi il giorno 22 FEB. 2010 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- |               |                |            |
|---------------|----------------|------------|
| 1) IORIO      | Angelo Michele | PRESIDENTE |
| 2) CAVALIERE  | Nicola         | ASSESSORE  |
| 3) DI SANDRO  | Filoteo        | “          |
| 4) FUSCO      | Angiolina      | “          |
| 5) MARINELLI  | Franco Giorgio | “          |
| 6) MUCCILLI   | Salvatore      | “          |
| 7) PASSARELLI | Nicola         | “          |
| 8) VELARDI    | Luigi          | “          |
| 9) VITAGLIANO | Gianfranco     | “          |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Atto da pubblicare:

- |               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| integralmente | <input checked="" type="checkbox"/> |
| per estratto  | <input type="checkbox"/>            |
| sul sito web  | <input checked="" type="checkbox"/> |

Il Dirigente del Servizio  
(dott. Claudio Iocca)

**SEGRETARIO: Laura de SANTIS**

**HA DECISO**

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Campobasso, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'istruttoria  
(dott.ssa Carmela Pasqualone)

Il Direttore generale  
(Art. 2 comma 2 lett. a) DGR 256/07)  
(dott. Antonio Francioni)

Il Responsabile del Servizio  
(dott. Claudio Iocca)

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore al Personale;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico (D.G. VI) e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore generale reggente della Direzione generale VI in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Personale;

**UNANIMEMENTE DELIBERA**

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) per l'effetto, di rettificare il punto B) della <Disciplina generale dell'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età anagrafica e/o contributiva> contemplato nella parte dispositiva della delibera di Giunta regionale n. 1219 del 21 dicembre 2009 e nel relativo documento istruttorio ad essa allegato, come segue:

*<...in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 112/2008, limitatamente al triennio 2009-2011, l'Amministrazione regionale procede, previo preavviso nei termini di legge, alla risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro del personale con anzianità contributiva massima (anni quaranta)>;*

- 3) di rinviare, per quanto non indicato nel presente dispositivo, alla disciplina pubblicata con Delibera di Giunta n. 1219 del 21 dicembre 2009.



ALLEGATI ATTI  
IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

## Regione Molise

Direzione Generale VI

Servizio Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Articolo 72, commi da 7 a 11, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133.**

Definizione dei criteri generali per l'esercizio della facoltà di prolungamento del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali oltre i limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva.

Rettifica.



Si porta all'attenzione della Giunta regionale la problematica di seguito sintetizzata:

- 1.1 con precedente atto giuntale regionale n. 1219 del 21 dicembre 2009 l'Esecutivo regionale ha definito: *< i criteri generali per l'esercizio della facoltà di prolungamento del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali oltre i limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva>*;
- 1.2 si ricorda, in particolare, che il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133) [inizialmente modificato dall'art. 6, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (che aveva qualificato la fattispecie dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni come *anzianità di servizio effettivo*) e nuovamente riportato alla sua originaria formulazione dal comma 35-novies dell'art. 17 del decreto legge n. 78/2009 (convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102)], prevede inoltre che, **per gli anni 2009, 2010 e 2011**, nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, le pubbliche amministrazioni **possono risolvere unilateralmente i rapporti di lavoro** del personale dipendente anche di qualifica dirigenziale, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici [*c.d. "finestre"*], introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 anche per le cessazioni per limiti di servizio (40 anni di contribuzione) e per limiti di età, oltre che per dimissioni volontarie prima dei limiti], e comunque con un preavviso di 6 mesi;
- 1.3 il citato atto giuntale regionale n. 1219 del 21 dicembre 2009, alla lettera B) della *<Disciplina generale dell'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età anagrafica e/o contributiva>* del dispositivo e del relativo documento istruttorio, per mero errore di dattiloscrittura, reca la dicitura *<...in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 112/2008, limitatamente al triennio 2010-2012, l'Amministrazione regionale procede, previo preavviso nei termini di legge, alla risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro del personale con anzianità contributiva massima (anni quaranta)>*;
- 1.4 in effetti, ai sensi della normativa di settore invocata, l'indicazione temporale ivi riportata deve essere correttamente indicata nel periodo **2009-2011**;
- 1.5 si ravvisa conseguentemente la urgente necessità di rettificare il punto B) della *<Disciplina generale dell'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età anagrafica e/o contributiva>* contemplato nella parte dispositiva della delibera di Giunta regionale n. 1219 del 21 dicembre 2009 e nel relativo documento istruttorio ad essa allegato, come segue:  
*<...in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 112/2008, limitatamente al triennio 2009-2011, l'Amministrazione regionale procede, previo preavviso nei termini di legge, alla risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro del personale con anzianità contributiva massima (anni quaranta)>*;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di rettificare, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133), il punto B) della *<Disciplina generale dell'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età anagrafica e/o contributiva>*


contemplato nella parte dispositiva della delibera di Giunta regionale n. 1219 del 21 dicembre 2009 e nel relativo documento istruttorio ad essa allegato, come segue:

*<...in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 112/2008, limitatamente al triennio 2009-2011, l'Amministrazione regionale procede, previo preavviso nei termini di legge, alla risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro del personale con anzianità contributiva massima (anni quaranta)>;*

- di rinviare, per quanto non indicato nel presente dispositivo, alla disciplina pubblicata con Delibera di Giunta n. 1219 del 21 dicembre 2009.

Campobasso, li \_\_\_\_\_

L'istruttore  
(dott.ssa **Carmela Pasqualone**)



Il Dirigente del Servizio  
(dott. **Claudio Iocca**)



### **PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio  
(dott. **Claudio Iocca**)



### **PARERE DI COERENZA E PROPOSTA**

Il Direttore generale reggente della Direzione generale VI dott. Lorenzo Ortis, visto il documento istruttorio, atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di legittimità, di regolarità tecnico-amministrativa e il visto di regolarità contabile, **ESPRIME** parere favorevole in ordine alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, pertanto,

### **PROPONE**

all'Assessore al Personale l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale  
(dott. **Antonio Francioni**)



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO  
F.to de Santis

IL PRESIDENTE  
F.to Angelo Michele Iorio

---

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 23 febbraio 2010



IL SEGRETARIO  
Laura de Santis

*Laura de Santis*

---

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE  
\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Campobasso, li \_\_\_\_\_